

Biodiritto: altri mondi

Giulia Formici

Ricercatore RTD/B in Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 “Food for Future”, Mail: giulia.formici@unipr.it.

1. Il biodiritto e il suo tendere “oltre”: l’esplorazione di *altri mondi*

«Nel fondere i due termini che si fronteggiano in un inestinguibile confronto (bio/diritto), la nascita e il percorso del biodiritto hanno creato un nuovo mondo»: con tali parole, ospitate peraltro in questa Rivista¹, viene evidenziata la portata innovativa – e innovatrice – del biodiritto. Quest’ultimo, se si perdona la semplificazione estrema², può essere descritto come quello studio del diritto volto ad analizzare e discutere le innumerevoli, inedite e mutevoli questioni giuridiche derivanti dalle scienze della vita ed emerse, in particolare, con l’affermarsi della rivoluzione tecnologica³. In altre parole, sposando la definizione di Viafora, si potrebbe parlare di un diritto che scandaglia le sfide che «si sviluppano alle frontiere della vita»⁴. Proprio per questo suo osservare frontiere in continua evoluzione e spostamento, il biodiritto non può che essere colto nella sua dinamicità, nel suo essere “nuovo mondo” dai confini mobili⁵, che riflettono inevitabilmente l’incertezza del *bios* e la sfuggente assenza della vita⁶.

Ecco allora che, se si riconosce questa intrinseca tensione del biodiritto all’evoluzione e ad una certa “irrequietezza”, il titolo “Biodiritto: altri mondi” attribuito alla Sessione che ho avuto l’onore e il piacere di presiedere appare estremamente appropriato e quanto mai evocativo; evocativo di quella idea di viaggio, di incontro con l’“altro” che connota un’esperienza di studio e analisi aperta ad espandersi in diverse direzioni.

È dunque l’esplorazione di “altri mondi” da parte del biodiritto a permeare i numerosi ed interessanti contributi discussi durante il Convegno e raccolti nel presente Numero. Questi lavori sono infatti contraddistinti da quella curiosità che spinge lo studioso a volgere lo sguardo “oltre”, sotto differenti prospettive: quelle, cioè, dello spazio, dei *saperi* e del tempo. Tale categorizzazione dei mondi esplorati pare cogliere e accogliere la molteplicità e varietà dei temi affrontati nella Sessione, consentendo inoltre di collegare l’indagine a tre parole chiave – *comparazione*, *interdisciplinarietà*, *futuro* – ricorrenti tanto nel ricco e arricchente appuntamento parmigiano, quanto nella decennale testimonianza di ricerca rappresentata da *BioLaw Journal*.

I brevi paragrafi che seguiranno intendono quindi fornire, seppur per rapidi cenni, spunti di riflessione sul viaggio del biodiritto tra le tre citate dimensioni e le connesse rilevanti *keywords*, per consentire di muovere ad alcune considerazioni finali sulle prossime traiettorie e mappe da disegnare.

¹ F. GIARDINA, *Salute, diritto, futuro. I 20 anni del Progetto BioDiritto*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2023, 71.

² Per un’ampia indagine sul tema, si rinvia a C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, Torino, 2012 e, dello stesso A., *Biodiritto. Oggetto, fonti, modelli, metodo*, Torino, 2023.

³ Sul punto S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010.

⁴ C. VIAFORA, *Introduzione alla bioetica*, Milano, 2006, come richiamato da C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, cit., 15.

⁵ Sul tema, si legga anche S. AMATO, *Caratteri del biodiritto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1, 2013, 31-50.

⁶ In questi termini, *ex multis*, si rinvia a A. D’ALOIA, *Venti anni di biodiritto. Appunti di viaggio* e A. SANTOSUOSSO, *Storie di vita e di tecnica viste da un... cyborg!*, entrambi in questa Rivista, 1, 2023, 31-42.



2. Esplorazione dello spazio: la comparazione

Il biodiritto, innanzitutto, incontra mondi “altri” ogniqualvolta si muove nello spazio. Questa è forse la dimensione dell’esplorazione giuridico-costituzionale più immediata e, si potrebbe azzardare, quasi necessaria: le tematiche affrontate dal biodiritto, infatti, richiedono una prospettiva di analisi che raramente può essere costretta entro confini meramente nazionali, in un contesto ormai contraddistinto da un lato da una crescente “universalizzazione” del diritto costituzionale⁷ e, dall’altro, da un progresso tecnico, scientifico biotecnologico e biomedico che non conosce limiti territoriali e che pone questioni e quesiti – etici ma anche giuridici – transnazionali⁸. La direzione del viaggio di ricerca e conoscenza, quindi, si orienta verso l’osservazione di altri microcosmi giuridici, di normative e di decisioni giurisprudenziali nonché di considerazioni dottrinarie geograficamente – e, talvolta, non solo – lontane.

Se non ci si vuole limitare, però, ad un pur interessante studio del diritto straniero, l’esplora-

zione di mondi “altri” richiede uno sforzo ulteriore e più complesso: quello cioè della comparazione, che impone sia il possesso di nozioni relative a diversi sistemi giuridici, sia il «confronto, misurandone le diversità o somiglianze»⁹. In tal senso, l’analisi comparata, «purché condotta con sistematicità e rigore metodologico»¹⁰, può rappresentare un valore aggiunto¹¹, anche per il biodiritto, che può allora considerare risposte giuridiche simili o differenti dinanzi a sfide spesso comuni poste dalle scienze della vita.

Un valore aggiunto che è dato peraltro dalla spiccata “concezione pratica” della comparazione, che può essere utile – altresì – per meglio comprendere il diritto interno¹², per fornire assistenza nell’elaborazione di soluzioni normative o giurisprudenziali e, ancora, per favorire processi di armonizzazione del diritto¹³.

L’importanza – teorica e pratica – di un’indagine comparata nell’ambito del biodiritto è poi testimoniata da quella spiccata capacità del metodo comparativo di «portare alla luce la relatività storica e il processo di continua trasformazione dell’armamentario concettuale del giurista»¹⁴,

⁷ Tra i molti che hanno riflettuto su questo profilo, si rinvia a G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Milano, 2022, 12.

⁸ Così C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, cit., 4.

⁹ R. SACCO (a cura di), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2015, 17, richiamato da L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017, 11.

¹⁰ *Ibid.*, 7. Un monito, questo, che con riferimento allo specifico ambito del biodiritto è stato peraltro ripreso da C. CASONATO, *Evidence Based Law. Spunti di riflessione sul diritto comparato delle scienze della vita*, in questa Rivista, 1, 2014, 179-208.

¹¹ Sul metodo comparato come determinante un valore aggiunto, si rimanda a J. HUSA, *A new introduction to comparative law*, Londra, 2015; ma anche ai contributi di A. VON BOGDANDY, M. ROSENFELD e V.C. JACKSON

in M. ROSENFELD, A. SAJO (eds), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012.

¹² In L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi costituzionali comparati*, cit., 33, si parla di «capire sé stessi attraverso gli altri».

¹³ Sul ruolo e sulle funzioni del diritto comparato, oltre ai volumi già citati, si ricorda, senza pretesa di completezza, P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G-F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Roma, 2014; T.E. FROSINI (a cura di), *Diritto pubblico comparato*, Bologna, 2022; R. SCARCIGLIA, *Methods and legal comparison: Challenges for methodological pluralism*, Londra, 2023; G. MORBIDELLI, M. VOLPI, G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale comparato*, Torino, 2024.

¹⁴ Come affermato da T. ASCARELLI, *La funzione del diritto comparato e il nostro sistema di diritto privato*, in *Id.*, *Studi di diritto comparato e in tema di interpre-*

che ben si confà a quella mutevolezza e irrequietezza che è stata descritta come cifra caratterizzante il biodiritto stesso.

Similmente, la comparazione, per dirsi intelligente e completa, deve necessariamente «indagare circa i fini e i valori che gli ordinamenti considerati intendevano servire nel porre e attuare norme simili o dissimili, e quelli che hanno poi di fatto servito»¹⁵, attribuendo attenzione e peso al diritto vivente, alla *law in action*, e compiendo, al contempo, lo sforzo di «penetrare la mentalità»¹⁶ che è alla base delle diverse scelte e approcci giuridici in diversi ordinamenti. Uno sforzo che risulta quanto mai appropriato quando si studiano le delicate questioni attinenti al *bios* che, inevitabilmente, risentono in profondità di concezioni etiche, filosofiche, culturali etc.

Non stupisce allora che svariate relazioni presentate nella Sessione “Biodiritto: altri mondi”¹⁷ abbiano proposto proprio un’ esplorazione *nello spazio*, compiendo l’esercizio, non certo semplice, di una comparazione tra diversi sistemi e risposte giuridiche, osservando molteplici temi del biodiritto in molteplici contesti ordinamentali, da quello internazionale a quelli sovranazionale, nazionale e, in taluni casi, locale.

3. Esplorazione dei saperi: l’interdisciplinarietà

L’esplorazione di “altri mondi”, come anticipato, non si è però concentrata unicamente sullo studio di ordinamenti distanti nello spazio, per tradizioni giuridiche o soluzioni individuate dinnanzi alle sfide del biodiritto; la scoperta e il dialogo

con altri mondi della conoscenza e quindi di saperi “altri” rispetto a quello più prettamente giuridico contraddistinguono infatti molti dei contributi presentati in questa Sessione.

Come già evidenziato con riferimento alla comparazione, anche l’apertura all’interdisciplinarietà implica sforzi di studio e di approfondimento ulteriori: «misurarsi con esperti di altri domini non è affatto semplice. Occorre costruire strategie utili alla collaborazione e al dialogo. Il confronto può anche innescare un mutamento nella percezione della natura del problema e indurre a rivedere gli stessi metodi della ricerca»¹⁸. Ciò richiede un approccio “posturale” basato sull’umiltà, quale premessa necessaria per compiere qualsiasi passo di esplorazione: in una società nella quale la conoscenza parrebbe essere ubiqua e a portata di click, un confronto realmente interdisciplinare dovrebbe fondarsi sulla percezione dei limiti del proprio sapere e, conseguentemente, sulla ricchezza rappresentata da una scoperta realmente autentica; quest’ultima non può che prescindere da preconcetti che relegano certi saperi ad una posizione di inferiorità, in una scala di importanza che rischia di pregiudicare il confronto. Allontanarsi da simili pericoli e cogliere la rilevanza di un approccio interdisciplinare sembra oggi più che mai inevitabile dinnanzi a questioni giuridiche che, dall’*Artificial Intelligence* alla sostenibilità ambientale, sino alla biomedicina, spingono il diritto ad appropriarsi – comprendendoli e conoscendoli – di linguaggi diversi e, attraverso questi, a riscrivere il proprio vocabolario.

tazione, Milano, 1952, 45, richiamato da G. MORBIDELLI, M. VOLPI, G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale comparato*, cit., 3.

¹⁵ Così G. BOGNETTI, *L’oggetto e il metodo*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G-F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, cit., 12.

¹⁶ L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi costituzionali comparati*, cit., 10.

¹⁷ È possibile ascoltare la registrazione delle relazioni al seguente link: <https://www.ucb.unipr.it/it/convegni/convegni/319/>.

¹⁸ G. PASCUZZI, *Quale formazione per la ricerca interdisciplinare?*, in questa Rivista, 1, 2021, 340.

Il biodiritto, come il termine stesso letteralmente suggerisce, deve del resto continuamente assicurare un ponte tra diritto e scienze della vita¹⁹, dunque non solo tra diversi settori del diritto stesso ma tra scienze, storia, scienze sociali, economia, etica, filosofia. Robert Frodeman, parlando di interdisciplinarietà, ha affermato come essa «constitutes an implicit philosophy of knowledge – not simply an epistemology, but a general reflection on whether and to what degree knowledge can help us achieve the perennial goal of living the good life»²⁰. Ebbene, questa accezione dell'approccio interdisciplinare come alle origini di un sapere funzionale alla garanzia del benessere e della vita sembra ben sposarsi con quanto il biodiritto è chiamato ad indagare²¹. Lo sforzo di un dialogo interdisciplinare, che peraltro è da leggere in connessione con l'esplorazione nello spazio di cui si è sopra parlato²², ispira così quasi tutte le relazioni presentate.

4. Esplorazione del tempo: scenari *de iure condendo*

Infine, l'esplorazione si è indirizzata verso mondi "altri" nel tempo, concentrandosi cioè sulla dimensione del futuro e, giuridicamente, su scenari non solo *de iure condito* ma anche *de iure condendo*, volgendo lo sguardo del biodiritto oltre i confini delle soluzioni presenti, per osservare e ragionare di ciò che è in divenire.

¹⁹ L. VIOLINI, *Alcune considerazioni sulle specificità della materia e sulla originalità del "metodo trentino" come creazione di luoghi per il "biodiritto"*. In occasione del ventennale di *Biolaw*, in questa Rivista, 1, 2023, 5-8.

²⁰ R. FRODEMAN, J. THOMPSON KLEIN, R.C. DOS SANTOS PACHECO (eds), *The Oxford handbook of interdisciplinarity*, Oxford, 2017, 8.

²¹ Si rinvia all'ampia riflessione sul tema contenuta nel presente numero di questa Rivista e frutto del dibattito

Così come si è detto per comparazione e interdisciplinarietà, anche questo interrogarsi su nuove frontiere temporali implica uno sforzo e una complessità tutt'altro che trascurabili: serve cioè distanziarsi coraggiosamente da quella visione – certamente e spesso preoccupantemente corretta – di un diritto in perenne ritardo rispetto al presente, per raccogliere piuttosto la sfida di un (bio)diritto capace di intercettare le questioni del futuro, identificando problematiche e criticità nell'assetto giuridico esistente per suggerire interventi normativi che sappiano immaginare le esigenze di risposte ad interrogativi del domani. In questo modo, il diritto può accompagnare lo sviluppo di altri saperi con una riflessione giuridica non postuma ma contemporanea e, anzi, di frontiera.

Il biodiritto, del resto, trova la sua origine proprio nel continuo incedere del progresso tecnologico e scientifico e non può pertanto che imparare a coniugarsi al futuro, proiettandosi nel tempo e studiando ciò che si sta preparando ad essere, affinché tale sviluppo sia coerente con quei principi giuridici che decidiamo di porre alla base delle nostre società e che intendiamo far radicare anche nelle società del domani.

5. Curiosità e metodo: coordinate necessarie per le esplorazioni del futuro

«If this world be a great book [...], none study this great book so much as the Traveller. They that

tito avviato in occasione della sessione "Il metodo interdisciplinare per gli studi biogiuridici" del Convegno parmigiano.

²² Peraltro questa interdisciplinarietà ben si lega con l'attività di comparazione, di cui si è prima parlato: «qualunque attività di comparazione, che cerca di indagare la cultura e la mentalità dell'altro avrebbe, per sua natura una vocazione interdisciplinare», R. SCARCI GLIA, *Metodi e comparazione giuridica*, Milano, 2021, 38.

never stir from home, read only one page of this book and they dwell always upon one lesson»²³: il monito che traspare da queste parole, risalenti ma sempre attuali, è quello di ampliare gli orizzonti di conoscenza, ponendosi in continuo viaggio. Una esortazione che la ricerca nel campo del biodiritto ha certamente dimostrato di saper comprendere, come ben testimoniato dalle pagine di questa Rivista e dalle riflessioni che in dieci anni hanno accolto.

Tale bilancio, estremamente positivo, pone in evidenza il fondamentale rilievo che, in questo percorso, hanno assunto la curiosità e il metodo: il desiderio di scoperta e confronto – unitamente al coraggio necessario per spingersi oltre le frontiere, verso temi e questioni più inesplorate e talvolta di nicchia – è importante per raccogliere la sfida dell’“altro”; quest’ultima però, per essere affrontata pienamente ed efficacemente, abbi-

sogna altresì del metodo, ossia di strumenti di ricerca e di studio adeguati – dal metodo comparato, all’interdisciplinarietà, allo sguardo rivolto a soluzioni future –, in grado di spingere a riflessioni continue e innovative sul ruolo del diritto, sugli adeguamenti o ripensamenti di norme, istituti, politiche, nonché sul ruolo dei diversi attori – legislatori, corti, dottrina – e, da ultimo, sulla centrale necessità di avere quale bussola il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali e della dignità umana.

Rinnovate considerazioni su come il diritto debba accompagnare l’evolvere del *bios* e delle scienze della vita e su come esso debba proseguire la propria marcia in una essenziale esplorazione nello spazio, nei saperi e nel tempo, terranno quindi, senza dubbio, impegnati gli studiosi del biodiritto per il prossimo decennio (e oltre!).

²³ R. LASSELS, *The Voyage of Italy, Preface*, Parigi, 1670.